



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In composizione monocratica nella persona del Presidente della Corte di Appello, [REDACTED]
[REDACTED]

visti gli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, visto l'art. 15 D.Lgs. 150/2011, visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 68/2026 ruolo contenzioso civile

TRA

Avv. FRANCESCO BIANCHINI in giudizio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO [REDACTED]
[REDACTED]

Causa posta in deliberazione in data 8.6.2026

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D Lgs. 150/2011 depositato in data 13.2.2026, l'avv. Francesco Bianchini osserva: la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, nell'ambito del ricorso n. 20154/2024 RG, con ordinanza n. 3055/2026 (numero sezionale n. 294/2026) emessa il 10.02.2026, pubblicata in data 11.02.2026, cassava la sentenza n.668/2024 emessa, nell'ambito del proc. civ. n. 392/2024 RG CC, dalla Corte di Appello [REDACTED] Sezione Civile, datata 26.09.2024, pubblicata il 30.09.2024, con rinvio alla Corte d'Appello [REDACTED] [REDACTED] in persona di diverso magistrato, affinché si conformasse al principio di diritto statuito e provvedesse anche per le spese del giudizio di legittimità;

invero, con ricorso, ai sensi degli artt. 170, D.P.R. n. 115/2002, del 25.6.2024, aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza (*rectius* "decreto") di liquidazione [REDACTED], emessa, nell'ambito del proc. pen. [REDACTED] dalla Corte di Appello di [REDACTED] in data 5.6.2024, depositata il 6.6.2024, nella misura in cui gli era stato denegato - quale difensore di ufficio [REDACTED], nel proc. pen. di appello [REDACTED], celebratosi innanzi alla Corte di Appello di [REDACTED] - il rimborso delle spese vive anticipate e

documentate, da esso difensore, di € 92,79, nonché decurtato di un terzo, *ex art. 106-bis*, T.U. Spese di Giustizia, il compenso professionale (civile) relativo al vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito *ex art. 116*, DPR 115/2002 nei confronti dell'assistita (€ 573,00 in luogo di € 860,00), chiedendo, in riforma dello stesso, la liquidazione, a tale titolo, degli ulteriori importi di € 92,79 per esborsi documentati e di € 287,00 per compenso professionale relativo all'azione *ex art. 116*, DPR n. 115/2002, maggiorato - quest'ultimo - del rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge, oltre alla condanna del Dicastero resistente a spese e compenso professionale del giudizio di opposizione ed accessori di legge;

con la summenzionata sentenza n. 668/2024 la Corte di Appello d[REDACTED] aveva accolto il ricorso, liquidando gli ulteriori importi di € 92,79 a titolo di spese vive anticipate, nonché di € 287,00 a titolo di compenso professionale per l'attività di recupero del credito di cui all'art. 116, comma 1, T.U. Spese di Giustizia, oltre spese forfetarie e accessori di legge, compensando, tuttavia, le spese di lite, ritenendo sussisterne *“giusti motivi”* per non essersi il costituito Ministero della Giustizia *“opposto alle argomentazioni di cui all'opposizione”*;

ciò premesso, nel merito il ricorrente deduce che la Suprema Corte ha acclarato come la Corte di Appello [REDACTED] nel giudizio n. [REDACTED], non potesse compensare le spese per *“giusti motivi”* secondo la previgente disciplina, essendo applicabile *“ratione temporis”* l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, come interpolato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, ossia per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altre analoghe *“gravi ed eccezionali ragioni”*, nelle quali palesemente non rientrava la mancata opposizione del Ministero della Giustizia alle argomentazioni fatte valere con l'opposizione, in quanto il ricorrente era stato comunque costretto a proporre l'opposizione per vedersi riconosciute le proprie spettanze;

conclude, pertanto, con riguardo al proc. civ. n. 392/2024 RG CC celebrato avanti alla Corte di Appello di [REDACTED], chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi per esborsi in € 70,00 e per compenso professionale in € 673,00, oltre accessori di legge o nel minore ammontare ritenuto di giustizia, purché non inferiore ai minimi tabellari *ex art. 4*, comma 1, D.M. Giustizia n. 55/2014 (€ 336,50); con riferimento al giudizio di legittimità di cui al ricorso n. 20154/2024 RG - Corte Suprema di Cassazione, la condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi per esborsi in € 313,00 e per compenso professionale € 678,00, oltre accessori di legge o nel minore ammontare ritenuto di giustizia, purché non inferiore ai minimi tabellari *ex art. 4*, comma 1, D.M. Giustizia n. 55/2014 (€ 339,00); con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio di rinvio, oltre a rimborso forfettario 15%, c.a.p. ed I.V.A., come per legge, spese di registrazione dell'ordinanza decisoria se ed in quanto dovute e successive occorrendo.

Con comparsa di costituzione e risposta del 29.5.2026, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato deduce che l'odierno ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto n.39/2023 lamentando l'omessa liquidazione delle spese vive e l'applicazione della decurtazione di cui all'art. 106 *bis* del DPR 115/2002 alle spese sostenute per il recupero del credito. A sostegno dell'opposizione lo stesso ricorrente aveva invocato la decisione della S.C. n.3606/2024, pubblicata solo qualche mese prima e sopravvenuta rispetto alla presentazione dell'istanza SIAMM; l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio in riferimento alla decurtazione di cui all'art. 106 *bis* DPR 115/2022, proprio prendendo atto della recente ordinanza della Suprema Corte invocata da parte ricorrente, non si era opposta all'accoglimento dell'opposizione.

Ciò posto, l'Avvocatura osserva che la S.C., rimettendo la decisione alla Corte adita, ha inteso attribuire a quest'ultima la valutazione in ordine alla sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c., ai fini della giustificazione delle spese; evidenzia, così, che la compensazione delle spese dovrà trovare conferma non in ragione della mancata opposizione dell'Amministrazione, ma dell'assoluta novità della questione posto che la Suprema Corte, soltanto con la pronuncia sopra richiamata, si è pronunciata nel senso dell'inapplicabilità della decurtazione di un terzo di cui all'art. 106 *bis* DPR 115/2002 alle spese di recupero (Cass. n.3606/2024).

In conclusione, se è vero che la mancata opposizione dell'Amministrazione non poteva considerarsi idonea di per sé a giustificare la compensazione (cfr. in materia Cass. civ., Sez. VI, Ord., 17.2.2022, n. 5255), la mancata opposizione e l'accoglimento dell'opposizione sono stati determinati proprio dall'affermarsi del richiamato recente orientamento giurisprudenziale, risultando così pienamente integrati i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c.

Parte resistente ha, quindi, concluso perché la statuizione di compensazione delle spese di lite venga confermata, anche in riferimento alle successive fasi processuali.

All'esito dell'udienza tenutasi in data 8.6.2026 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta autorizzate, viste le conclusioni delle parti, ritiene questo Giudice che il ricorso per riassunzione non possa essere accolto, se non nei limiti infra specificati.

Come è noto, l'art. 116 del DPR n. 115/2002, quanto all'onorario ed alle spese al difensore di ufficio, prevede che siano liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82; è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 *bis* del medesimo DPR n. 115/2002; invero, la decurtazione non può estendersi alla diversa attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 citato: depone in tal senso la circostanza che si tratta di attività difensiva che non si esplica nel processo penale e che è rivolta non già a vantaggio dell'assistito ma contro questi, al fine di rendere manifesto come sia maturato il presupposto dell'impossibilità di recuperare il compenso nei confronti del cliente; così ha statuito, ponendo termine ad un'incertezza interpretativa della norma, la S.C. con la pronuncia n.3606 del 2024.

Con riferimento al caso di specie, applicato il principio di diritto formulato nella sentenza di rinvio a questo Giudice dalla Corte di Cassazione, si evidenzia che tra le ipotesi nelle quali la compensazione poteva essere disposta, vengono richiamate proprio l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, circostanza quest'ultima che - come allegato dall'odierna parte resistente - ha costituito fondamento della propria mancata costituzione ed, in ogni caso, costituisce il fondamento sostanziale per cui può confermarsi la compensazione disposta nel provvedimento datato 26.9.2024, emesso da questa Corte.

In altre parole, ciò che rileva nel caso di specie e su cui fonda la decisione di questo Giudice, non è tanto la mancata opposizione dell'Amministrazione, bensì la novità della questione trattata - che solo con il succitato arresto della S.C. ha trovato, dal 2024, un sicuro orientamento giurisprudenziale, pronuncia, peraltro, richiamata dallo stesso odierno ricorrente a sostegno delle proprie pretese - di talché corrisponde a giustizia la compensazione delle spese di lite tra le parti.

A fronte della *ratio* sottesa alla decisione, a eguale conclusione si deve pervenire per le spese del giudizio dinanzi alla S.C. e del presente procedimento; invero, la particolare natura delle questioni giuridiche trattate e l'esito della presente procedura impongono la totale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

liquida a favore dell'avv. Francesco Bianchini le somma di euro 70,00 a titolo di spese vive anticipate nel proc. 392/2024 RG CC Corte Appello di Perugia e di euro 313,00 a titolo di spese vive anticipate nel giudizio di legittimità 20154/2024 RG Suprema Corte; spese delle suddette procedure e della presente procedura integralmente compensate tra le parti.

Perugia, 18.6.2026

Il Presidente della Corte di Appello

